



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica

Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1128/2011 avente ad oggetto **opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 78/2011 n. 159/11 R.G. reso dal Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania in data 15.3.2011** e vertente

tra

COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA (C.F./P.IVA: 84000330658), in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall' avv.to Cuomo Anna Patricia, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;

- attore/opponente -

e

CAMMARANO REMIGIO, (C.F. CMMRMG57A11C485A) rappresentato e difeso dagli avv.ti Lentini Domenico e Cortiglia Tiziana

- convenuto/opposto -

Conclusioni

Le parti concludevano come da relativo verbale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'arch. Cammarano Remigio, odierno opposto, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Moio della Civitella, odierno opponente, per la causale ivi specificata, per un importo di €





12.775,84, oltre iva, contributi di legge, interessi legali dalla data di maturazione e sino al soddisfo, nonché le spese, i diritti e gli onorari di giudizio.

Avverso il predetto decreto proponeva opposizione il Comune di Moio della Civitella, deducendo, in via preliminare il difetto di competenza del Giudice adito, in quanto nella convenzione-disciplinare di incarico professionale era stata inserita una clausola compromissoria in virtù della quale ogni eventuale e futura controversia tra le parti era devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale; in subordine, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria con conseguente annullamento, revoca del decreto ingiuntivo opposto; con condanna alle spese, diritti, onorari di causa con attribuzione all'avv. dichiaratosi antistatario.

Costituitosi in giudizio, l'arch. Cammarano contestava la fondatezza dell'opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta.

Il G.I. con provvedimento reso fuori udienza e depositato in cancelleria in data 12.1.2012 dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 78/11 e rinviava per il prosieguo.

Autorizzato lo scambio di memorie ex art 183 comma 6 cpc, la causa, istruita solo documentalmente e ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza con i termini di legge, entro i quali le parti depositavano le relative comparse.

Al fine di inquadrare correttamente la vicenda occorre rammentare come l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dia luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre spetta al debitore opponente provare fatti impeditivi, modificativi, estintivi della pretesa principale (ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815).



Ciò premesso, in via preliminare, in ordine all'eccezione di incompetenza del giudice adito, in virtù della clausola compromissoria inserita nel disciplinare d'incarico del 17.5.04, si ribadisce l'infondatezza di tale eccezione atteso che tale clausola non risulta essere stata oggetto di specifica approvazione per iscritto, secondo quanto disposto dall'art. 1341 comma 2 c.c., pertanto, la sollevata eccezione deve essere rigettata. Ed invero, la disamina del disciplinare d'incarico, consente di statuire che esso non è stato frutto di contrattazione tra le parti, in quanto presenta le caratteristiche di un contratto standardizzato, sicché la clausola in questione, per potersi considerare valida ed efficace, avrebbe dovuto essere espressamente approvata per iscritto.

Nel merito, fondata per le ragioni di cui in seguito risulta la proposta opposizione.

La pubblica amministrazione, ha facoltà di stipulare contratti *iure privatorum*, tuttavia, nella formazione e conclusione del contratto, deve seguire delle regole precise. Il contratto d'opera professionale, infatti, deve essere redatto per iscritto e con il requisito della contestualità delle sottoscrizioni.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'osservanza del requisito della forma scritta richiede la redazione di un unico atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti (tra le altre Cass. 8.2.2012 n. 1774).

Inoltre, come costantemente affermato da parte della giurisprudenza di legittimità, l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33768 del 19.12.2019).

Nel caso in questione, l'arch. Cammarano, con determina dell'Ufficio tecnico, settore LL.PP. n. 34 del 17.2.2004, insieme ad altri due tecnici, riceveva incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo relativo "*al restauro della ex chiesa di San Bartolomeo apostolo in Pellare*". Tale determina precisava che a tale spesa si sarebbe fatto fronte con i fondi di rotazione della provincia di Salerno e con lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, cap. 2902.



Con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 7.12.2004, il progetto, corredato della relazione tecnica-illustrativa e del quadro economico, veniva approvato. In particolare, a pag. 10 della relazione, paragrafo quadro economico, si stabiliva che le spese tecniche ammontavano in totale ad € 43.478,99.

Con successiva determinazione dell'UTC n. 138 del 11.11.2008, a seguito dell'approvazione di una perizia di variante, il quadro economico veniva rideterminato e le spese tecniche fissate in € 49.690,27.

Infine, il Comune di Moio della Civitella, con deliberazione di giunta comunale n. 113 del 4.12.2008 deliberava di “*prendere atto della documentazione tecnica concernente la contabilità finale (relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione), redatta dai direttori dei lavori Arch. Remigio Cammarano, Angelo Gregorio, Ing. Apolito Renato relativa all'esecuzione dei lavori di “Recupero della ex Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo in Pellare”*”; demandando al Responsabile dell'UTC l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Una tale ricostruzione dell'iter procedimentale consente di stabilire che l'ente opponente, nel rispetto della normativa sugli enti locali e sulla base della documentazione su indicata, correttamente ha riconosciuto e liquidato all'arch. Cammarano esclusivamente le somme previste nel quadro economico allegato al progetto ed approvate dall'organo competente.


Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto, il Comune non ha approvato la parcella professionale né con la delibera di giunta comunale n. 113 del 4.12.2008 (su menzionata) né con la determina dirigenziale n. 72 del 27.4.2009 (con la quale veniva approvato lo stato finale dei lavori e liquidato alla ditta esecutrice il credito finale dei lavori realizzati). Inoltre, dalla documentazione in atti non si evince che la parcella fosse stata allegata allo stato finale dei lavori (all.9 produzione Comune di Moio della Civitella), né è dato rinvenire alcun documento che espressamente la approva. Pertanto, le somme ulteriori non possono essere addebitate in alcun modo all'Ente opponente, il quale non ha adottato alcun atto, né seguito le procedure stabilite dalla normativa di settore per riconoscere all'arch. Remigio Cammarano le ulteriori somme richieste a titolo di prestazione professionale.

Alla luce di tali considerazioni l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 78/11 emesso dall'intestato Tribunale revocato.

Sulle spese

Esistono sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.



**PQM**

il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Carmine Esposito, definitivamente pronunciando sulla **opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 78/2011, reso dal Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania in data 15.3.2011**, proposta da COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA, in persona del sindaco p.t., nei confronti di CAMMARANO REMIGIO, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:

accoglie

l'opposizione così come proposta e, per l'effetto,

revoca

il decreto ingiuntivo n. 78/2011, emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 15.3.2011;

compensa

tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Vallo della Lucania, il 03/10/2022

Il Giudice

dott. Carmine Esposito

Arbitrato in Italia

